

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (di seguito, CPGT), con sede in Roma, Via Solferino n. 15, in persona del suo Presidente, l'Avv. Carolina Lussana, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (di seguito, CNDCEC), con sede in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, in persona del suo Presidente, il Prof. Elbano de Nuccio, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede

PREMESSO

che con il presente protocollo d'intesa il CPGT e il CNDCEC intendono formalizzare, nel rispetto ciascuno della propria autonomia e del proprio ruolo istituzionale e senza rinuncia ad alcuna prerogativa propria, la disponibilità a una reciproca collaborazione in tutti i campi ove ciò sia consentito e appaia opportuno e utile per la tutela del superiore interesse collettivo a una migliore Giustizia Tributaria;

CONSIDERATO

- che è compito del CPGT, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la definizione dei criteri e delle modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei Giudici e dei Magistrati Tributaristi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico;
- che del pari è compito del CNDCEC, in linea con quanto previsto nell'art. 29 dell'Ordinamento professionale (D.lgs 139/2005), promuovere l'aggiornamento, la

formazione e la formazione specialistica, attraverso corsi realizzati dallo stesso CNDCEC e dagli Ordini territoriali, a favore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- che sia il CPGT che il CNDCEC sono da sempre impegnati, anche per il ruolo istituzionale rivestito, nella elaborazione di proposte per la revisione del sistema normativo attualmente vigente e relativo alla disciplina dei tributi in genere e del processo tributario in particolare, entrambi con il solo intento di contribuire al miglioramento della funzionalità dello Stato, della Giurisdizione tributaria e della Pubblica Amministrazione;
- che il CPGT e il CNDCEC hanno manifestato l'intendimento unanime di avviare una reciproca collaborazione, nel rispetto dei distinti ruoli rivestiti e ove consentito dalle norme e dai regolamenti che li disciplinano, individuando aree e materie di comune interesse e condivise;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- il CPGT e il CNDCEC si impegnano a una reciproca e fattiva collaborazione in tutte le materie e in tutte le occasioni ove questa sia consentita e ritenuta utile per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e nell'ottica di addivenire a un miglioramento della funzionalità della Giustizia Tributaria nel superiore interesse del cittadino;
- il CPGT ed il CNDCEC si impegnano a individuare al proprio interno, scegliendoli tra i Consiglieri in carica, uno o più componenti cui affidare il compito di coordinare le relazioni tra i due organismi istituzionali e individuare le opportunità di collaborazione tra i due organi;
- i Consiglieri delegati al coordinamento dei due organismi dovranno sottoporre ai rispettivi organi deliberativi le iniziative comuni individuate, che potranno riguardare, tra l'altro e a solo titolo esemplificativo:
 - I. l'organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali in materia tributaria;
 - II. la stipula, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, di apposita convenzione per l'organizzazione e la gestione di corsi periodici di carattere teorico-pratico validi ai fini della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
 - III. l'istituzione di un Tavolo congiunto tra rappresentanti nominati dal CPGT e dal CNDCEC per l'individuazione condivisa di "buone prassi" nell'organizzazione

- dell'attività degli uffici giudiziari e per la soluzione delle eventuali criticità riscontrate;
- IV. l'individuazione di comune accordo delle modalità di eventuale collaborazione di esponenti dei Commercialisti all'attività di competenza dell'Ufficio del massimario nazionale istituito presso il CPGT, ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, di rilevazione, classificazione e ordinazione in massime delle decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e delle più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado che alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- V. l'elaborazione, per gli aspetti condivisi, di proposte comuni di revisione della normativa vigente in materia tributaria;
- VI. la definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni afferenti le azioni disciplinari intraprese dal CPGT nei confronti di Giudici tributari iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quelle intraprese dai Consigli di disciplina istituiti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nei confronti di iscritti all'Albo che rivestano il ruolo di Giudici tributari.
- Il presente Protocollo d'intesa avrà validità dalla data della sua sottoscrizione sino al 31.12.2025 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo espressa disdetta da effettuarsi per posta elettronica certificata a cura di una delle parti almeno un mese prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma

Per il Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

La Presidente

Avv. Carolina Lussana

Per il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il Presidente

Prof. Elbano de Nuccio